



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Carlo Efisio Marré Brunenghi **Primo Referendario**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24123** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale reso dall'agente contabile del Comune di Laureana di Borrello Nasso Teresa n° 43356 avente ad oggetto la riscossione dei proventi sulla mensa scolastica relativa all'esercizio finanziario 2023;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, uditi per l'Ufficio del Pubblico Ministero il dott. Costantino Nassis e l'Agente contabile che concludevano come da verbale di udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. La relazione n. 206/2024 rappresentava che con resa SI-RECO: - n. 622545 dell'11.07.2024 il Comune di Laureana di Borrello ha depositato il conto giudiziale, sottoscritto dall'agente contabile e vistato per regolarità dal responsabile del servizio

finanziario e la determina del responsabile dell'area economico

- finanziaria n. 134 del 17 aprile 2024 con la quale la gestione è stata parificata.

Veniva altresì indicato che il conto giudiziale reca in calce la seguente annotazione “*nessun incasso in contanti in quanto gestiti con PagoPA*”.

Pertanto, il Magistrato istruttore preliminarmente sottoponeva al Collegio la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. – dei dati contabili contenuti nei documenti depositati privi dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, considerato il fatto che, se un documento depositato in Segreteria manca dei requisiti minimi per qualificarlo come “*conto giudiziale*”, non può ritenersi assolto l'obbligo di resa del conto.

Sul punto richiamava le Sezioni Riunite della Corte dei conti (parere reso nell'adunanza del 22 gennaio 1999 e la decisione n. 211/1990 della Prima Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, secondo cui non è la modalità attraverso cui si svolge la gestione della riscossione e del relativo versamento, ma la titolarità dell'operazione contabile e del maneggio del denaro pubblico a determinare l'attribuzione della qualifica di agente contabile) e la giurisprudenza maturata (Sez. Calabria sent./ord.176/2022, sent./ord.58/2023) rappresentando che l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli

utenti e non solo le somme riscosse per contanti, con l'effetto che il ruolo dell'agente contabile nella gestione dell'entrata comporta l'adempimento dell'obbligo di rendicontare tutti gli introiti riguardanti la gestione di cui è titolare, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati riscossi per cassa in contanti o in moneta virtuale.

La relazione evidenziava, inoltre, che nel merito l'Ente ha fatto presente che nell'esercizio oggetto di verifica non ci sono state riscossioni confluite sul bilancio 2022 a titolo di Tosap.

Pertanto, concludeva chiedendo il non luogo a procedere.

2. Risulta l'avvenuta notifica della relazione e del decreto di fissazione udienza da parte del messo comunale a mani nel mese di dicembre 2024 (giorno illeggibile), come da nota dell'Amministrazione con la quale viene richiesto il rimborso delle spese di notifica.

3. All'udienza del 17 settembre 2025 l'Agente contabile confermava quanto scritto in memoria; il Pubblico Ministero chiedeva l'improcedibilità perché non aveva avuto maneggio di denaro.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. La relazione del Magistrato designato è condivisibile, nei termini che seguono.

L'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che *“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di*

danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

La disposizione sopra richiamata introduce un’ampia fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell’ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per “maneggio di danaro pubblico” non si intende solo la “materiale detenzione” ma la “disponibilità di denaro” e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.

Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il conta-

bile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare dunque necessario che l'agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine.

Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata.

Inoltre, con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è

l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.

Alla luce di tali considerazioni il conto giudiziale n. 43356 deve considerarsi improcedibile.

Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esauriente descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24123** del Registro di Segreteria:

- dichiara improcedibile il conto;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

